


Allegato alla deliberazione di C.C.

N. 17 del 0.8.MAG.2008

*Dott. Matteo Bottari*  
Segretario Generale



---

Comune di *Cardano  
al Campo*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO PER**  
**STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO**  
**PRESSO SEDI SITUATE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE**

## **INDICE**

<b>ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 – ISCRIZIONI AL SERVIZIO ED UTENTI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4 – INFORMAZIONE AGLI UTENTI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5 – CONTRATTO D'UTENZA</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6 – RESPONSABILITA'</b>	<b>8</b>
<b>ART. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI</b>	<b>8</b>
<b>ART. 8 – TARIFFE, AGEVOLAZIONI E PAGAMENTI.</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 – VALIDITA' E NORME FINALI</b>	<b>9</b>

## ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione di trasporti dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti a Cardano al Campo, per il raggiungimento delle sedi scolastiche ubicate al di fuori del territorio comunale, non direttamente collegate dal servizio di trasporto pubblico.
2. Il servizio ha il fine di rendere effettivo il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 31/1980, di contenere il traffico privato ed agevolare le famiglie degli studenti cardanesi ed è organizzato compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e con le effettive disponibilità di bilancio.

## ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il trasporto disciplinato dal presente regolamento rientra nella fattispecie dei servizi finalizzati di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale 22/1998, come dettagliato nella D.G.R. n. VII/7348 in data 11.12.2001 "Indirizzi per l'esercizio e definizione delle modalità per l'autorizzazione dei servizi automobilistici finalizzati di cui alla lettera d), comma 5, art. 2, legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 di riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia".
2. Il servizio di trasporto finalizzato sarà svolto da imprese specializzate mediante pubblico appalto.
3. Il trasporto ha inizio con l'avvio dell'anno scolastico e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico. Non viene effettuato durante lo svolgimento degli esami di fine anno.
4. Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione dell'attività scolastica o di modifiche dell'orario di entrata o uscita dovute a scioperi o altre manifestazioni sindacali del personale insegnante o ausiliario, o di altre cause non dipendenti da decisioni dell'Amministrazione Comunale o del gestore incaricato.
5. Le fermate sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti (fermate con segnaletica orizzontale e/o verticale; passaggi pedonali o carrabili, marciapiedi, ...) e comunque sempre sul lato destro della carreggiata stradale. Ulteriori fermate non permanenti possono essere individuate, annualmente, sulla base delle esigenze riscontrate purché compatibili con una razionale organizzazione del servizio.
6. I percorsi e le fermate all'interno del territorio comunale saranno preventivamente validate dal Comando di Polizia Locale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela degli studenti interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.
7. Non sono previste fermate in strade non asfaltate se non in casi eccezionali a tutela degli aventi diritto di cui all'art. 1, comma 2, e purché la strada non asfaltata consenta il traffico del mezzo in condizioni di sicurezza, a giudizio del gestore incaricato.

+ " o dimoranti "

8. Non sono previste fermate in strade che non consentano il transito, l'uscita o l'ingresso dei bus in condizioni di sicurezza, né strade chiuse e strade private.
9. Non sono previste fermate intermedie al di fuori del territorio comunale.
10. I percorsi e gli orari del servizio vengono definiti sulla base dei seguenti elementi:
  - a. richieste pervenute dagli aventi diritto;
  - b. orari delle attività didattiche delle scuole;
  - c. fermate permanenti e non permanenti idonee;
  - d. compatibilità della sede stradale con l'effettuazione dei percorsi e delle fermate richieste.
11. Il servizio di cui all'art. 1, comma 2, sarà attivato a condizione che le richieste per la singola sede scolastica siano almeno pari a venti unità
12. In relazione alle annuali disponibilità di bilancio, il trasporto verrà effettuato prioritariamente verso le sedi che registrano il maggior numero di richieste, oltre il limite minimo di venti unità indicato al precedente comma 11.
13. Gli orari di entrata e di uscita serviti giornalmente per ogni plesso scolastico saranno individuati annualmente dall'Amministrazione Comunale, previo confronto con le istituzioni scolastiche e salvo successiva verifica degli effettivi utenti iscritti.
14. Le corse saranno effettuate in riferimento agli orari definitivi di ingresso ed uscita dalle sedi scolastiche. In caso di orari diversificati, il servizio, a discrezione dell'Amministrazione, verrà effettuato con riguardo alle fasce orarie di maggiore concentrazione di studenti.
15. Ciascuna corsa si svolgerà indicativamente entro un tempo di trenta/quaranta minuti. Il mezzo non effettuerà soste di attesa alle fermate.

### **ART. 3 – ISCRIZIONI AL SERVIZIO ED UTENTI**

1. L'iscrizione al servizio ha validità per l'intero anno scolastico.
2. L'ammissione al servizio dovrà essere richiesta da un genitore, ovvero da chi esercita nei confronti del minore la potestà o l'affido familiare, o dall'alunno stesso, se maggiorenne, con controfirma di un genitore, utilizzando il modulo d'iscrizione fornito dal Servizio Istruzione, entro il termine indicato annualmente dal medesimo.
3. In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione rispetto al numero dei posti disponibili, le stesse verranno valutate in base ai seguenti criteri:
  - a. Nucleo familiare privo di mezzi di trasporto;
  - b. Nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore;
  - c. Entrambi i genitori lavoratori;
  - d. Ordine di ricevimento delle domande di iscrizione.
  - e. **Alumni dimoranti**

4. Le iscrizioni fuori termine, se non eccedenti, potranno essere accolte solo se motivate e documentate, purché non comportino modifiche sostanziali e peggiorative dei percorsi e/o degli orari o fermate aggiuntive rispetto a quanto già definito in merito all'organizzazione del servizio.
5. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro 40 giorni dalla scadenza delle iscrizioni.
6. Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta e non daranno luogo a sospensione dei pagamenti ancora dovuti salvo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 8.

#### ART. 4 – INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. L'Amministrazione Comunale assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio, tramite comunicazioni scritte ed altri mezzi ritenuti idonei, con particolare riferimento a: variazioni delle condizioni economiche, tecniche e organizzative per l'effettuazione del servizio; variazioni delle modalità di erogazione del servizio; decisioni che li riguardano, delle relative motivazioni e della possibilità di opposizione alle medesime.
2. Nel caso di modifiche del percorso che comportino variazioni dell'orario di passaggio del mezzo, o della fermata di salita o discesa, le stesse avranno un termine di decorrenza non inferiore a sette giorni dalla comunicazione; tuttavia se per particolari circostanze fosse necessaria una più tempestiva informazione alle famiglie, il termine sarà anticipato di conseguenza e le comunicazioni potranno essere date anche con altre modalità, come il preavviso telefonico seguito da formale avviso.

#### ART. 5 – CONTRATTO D'UTENZA

1. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio, devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione.
2. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore, o l'esercente la potestà genitoriale (in caso di alunni maggiorenni la domanda verrà sottoscritta dall'alunno e controfirmata dal genitore o esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
3. La domanda di iscrizione costituisce a tutti gli effetti di legge contratto d'utenza ai sensi delle normative vigenti.
4. Potranno essere accolte le domande di sola andata o ritorno a condizione che tale richiesta non comporti aggravii a carico dell'Amministrazione comunale. Le domande di sola andata o solo ritorno verranno valutate dopo aver dato la precedenza agli studenti che avranno fatto domanda di andata e ritorno.

## **ART. 6 – RESPONSABILITA'**

1. Per gli alunni minorenni compete ai genitori o comunque a chi esercita la potestà sul minore l'obbligo di accompagnare gli studenti alla fermata dell'autobus e di recuperarli presso la stessa.
2. Il Comune risponde della incolumità personale degli studenti trasportati dall'inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla sede del plesso scolastico; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili agli studenti, alle famiglie o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente.
3. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente, nel periodo precedente la salita sul mezzo di trasporto scolastico o in quello successivo alla discesa dello stesso.

## **ART. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

1. Deve essere osservata la massima puntualità di orario alla fermata stabilita sia nelle corse del mattino che al termine delle lezioni.
2. Durante il servizio gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista.
3. Gli autisti non sono responsabili degli effetti personali dimenticati o lasciati incustoditi.
4. I comportamenti irrispettosi, ovvero tali da turbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati, saranno oggetto, oltre che di richiamo verbale, di segnalazione scritta dell'autista, a seguito della quale il Comune comunicherà quanto accaduto ai genitori dello studente indisciplinato.
5. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale degli alunni che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale, qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.
6. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non fruito.
7. I danni arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti al gestore del servizio da parte dei genitori degli studenti responsabili individuati dall'autista.

## **ART. 8 – TARIFFE, AGEVOLAZIONI E PAGAMENTI.**

1. La tariffa (o quota annua di contribuzione) per il servizio di trasporto scolastico viene determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, contestualmente alla definizione delle modalità e scadenze per il pagamento della stessa.

2. Le tariffe dovranno assicurare una copertura dei costi del servizio complessivamente compresa fra il 40 e il 50%.
3. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, verrà avviata la procedura di riscossione coattiva e la sospensione del servizio fino alla regolarizzazione.
4. L'accoglimento della domanda di iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo è condizionato alla regolarizzazione dei mancati pagamenti per anni scolastici precedenti.
5. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nei seguenti casi:
  - a. quando non sia possibile assicurare il servizio temporaneamente e per cause ad esso non imputabili;
  - b. nel caso di disdetta da parte della famiglia in corso d'anno.
7. Gli utenti sono obbligati a versare la tariffa dovuta per il servizio anche se ripartito in rate.
8. Qualora il genitore comunichi la disdetta dal servizio dopo l'avvenuta iscrizione e pagamento della quota stabilita dalla Giunta come 1° rata ha diritto a non corrispondere le rate non pagate purché lo studente non abbia mai usufruito del servizio in questione; il Comune incamererà tuttavia la quota versata contestualmente all'iscrizione.
9. In caso di ritiri in corso d'anno per gravi e giustificati motivi, documentati (a titolo esemplificativo: cessazione della frequenza per motivi di salute, cambio di scuola), si procederà al rimborso come di seguito indicato:
  - la quota versata al momento dell'iscrizione non verrà restituita;
  - la rata successiva, se già versata, verrà restituita al 50 %.
10. La Giunta, nel determinare le tariffe annuali, nel caso di accoglimento delle domande di sola andata o solo ritorno, dovrà calibrare la quota di compartecipazione stabilita per il servizio pieno (1 andata e 2 ritorni).

#### **ART. 9 - VALIDITA' E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.